

COMUNE DI PIANEZZE

(PROV. DI VICENZA)

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 22.02.2007 e riapprovato con modifiche con deliberazioni di C.C. n. 28 del 24.09.2013, n.15 del 02.07.2015 e n. 20 del 26.05.2022

INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Disciplina

Art. 3: Soggetto attivo

Art. 4: Soggetti passivi

Art. 6: Determinazione dell'aliquota

Art. 7: Esenzione

Art. 8: Funzionario responsabile

Art. 9: Rapporti con i cittadini

Art. 10: Modalità di versamento

Art. 11: Rimborsi

Art. 12: Disposizioni transitorie e finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e disciplinata altresì dal D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Disciplina

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la deliberazione dell'aliquota d'imposta nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni secondo le disposizioni dettate dalla normativa nazionale.
3. Ai sensi dell'articolo 1 c. 11 del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13 c. 16 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, "utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività".
4. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota, le agevolazioni e le esenzioni per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Art. 3
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pianezze, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel **Comune di Pianezze** alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5
Imponibile

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota d'imposta al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini dell'i.r.p.e.f. in base alle vigenti disposizioni di Legge, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2022, viene fissata nel seguente modo:

Scaglioni di reddito IRPEF in Euro	aliquota
Fino a 15.000.00	0,55%
Oltre 15.000.00 e fino a 28.000.00	0,65%
Oltre 28.000.00 e fino a 50.000.00	0,70%
Oltre 50.000,00	0,80%

2. Per gli anni successivi, la predetta aliquota potrà essere variata dall'organo competente, nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 7
Esenzione

1. Si conferma, come già previsto dall'anno d'imposta 2002, una **soglia di esenzione** dall'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con **reddito complessivo inferiore a € 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro/00)**, ai sensi del comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. **Se il reddito imponibile ai fini IRPEF supera la soglia di esenzione di cui al comma precedente, l'addizionale comunale è dovuta applicando l'aliquota d'imposta al reddito complessivo.**
2. Il Comune si riserva il diritto di variare tale soglia con atto proprio per gli esercizi successivi, nel pieno rispetto del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e 52 del D. Lgs. 446/1997.
3. In assenza di provvedimento è confermata la soglia stabilita nel precedente esercizio.

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino

Art. 10
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 05.10.2007, nonché da ogni altra disposizione normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i

- rimborsi relativi all'i.r.p.e.f.
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
 4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022.